



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma.....

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Al Direttore dell'Ufficio territoriale
"ICQRF Emilia Romagna e Marche"
Via Nazario Sauro, 25
40121 BOLOGNA

Posiz. 28/1

e p.c. ai Direttori degli Uffici territoriali
LORO SEDI

ai Direttori degli Uffici PREF I, II e IV
SEDE

Prot. n. 12970 del 16/10/2015

Alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e certificazione
e tutela del consumatore
Ufficio VICO I
SEDE

OGGETTO: mescolanza di prodotti vitivinicoli di diverse zone viticole e "provenienza"
dei M.C.R. – richiesta di parere.

./.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 23425 del 04/09/2015 dell'Ufficio d'area di Ancona, con il quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla designazione, sui documenti di accompagnamento e sui registri del settore vitivinicolo, della zona viticola (ZV), delle operazioni effettuate e della provenienza.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Indicazione della zona viticola (ZV)

Le disposizioni applicabili ai mosti di uve, ai MC ed ai MCR¹ prevedono l'obbligo di indicare, per i vini ed i mosti sfusi, la zona viticola² di cui è originario il prodotto trasportato, utilizzando le relative abbreviazioni A, B, C I, C II, C III a) e C III b).

In tal senso, tenuto conto che, nella norma in commento, il riferimento alla zona viticola è espressamente posto in relazione all'origine del prodotto, si è dell'avviso che la ZV (le ZZ VV) di cui è originario un prodotto vitivinicolo è quella (sono quelle) dalla quale (dalle quali) sono state raccolte le uve dalla cui trasformazione quel prodotto stesso è stato ottenuto.

Ciò posto, poiché al precetto in questione non è prevista alcuna specifica deroga, si è dell'avviso che le diverse ZZ VV. dei prodotti da miscelare e/o trasformare devono essere comunque tutte elencate nella designazione del prodotto ottenuto, qualunque sia la % di ciascuna ZV presente in quest'ultimo³.

Si chiarisce, inoltre, che nessuna disposizione vigente impone l'indicazione della citata % di ciascuna ZV presente in una miscela.

¹ Allegato VI, Sezione B., punto 1.4., lettera a), del Reg. (CE) n. 436/2009;

² Le zone viticole sono definite dall'Appendice I dell'Allegato VII, Parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013.

³ Per maggior chiarezza, si consideri il seguente esempio: X cede a Y, ambedue operanti nella ZV CII, una miscela di mosti di uve originari della ZV CII al 60% e della ZV CIIIb) al 40%, e indica la sola zona CII nel documento di accompagnamento; qualora poi Y arricchisse tale miscela, contravverrebbe all'obbligo di effettuare tale operazione, per la parte originaria della ZV CIIIb), nella ZV stessa (Allegato VIII, Parte I, Sezione D., punto 1., del Reg. (UE) n. 1308/2013).

Indicazione delle operazioni effettuate

Le disposizioni applicabili⁴ ai mosti di uve, ai MC ed ai MCR prevedono l'obbligo di indicare, per i vini ed i mosti sfusi talune operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto, mediante la specifica codificazione.

In particolare, per le altre operazioni, diverse da quelle identificate con i codici da (0) a (11), è prevista l'indicazione del codice (12), accompagnato da una descrizione dell'operazione effettuata che, tuttavia, il citato regolamento subordina alla condizione "*da precisare*".

A tutt'oggi, solo le disposizioni presenti nel DM 30 luglio 2003⁵ hanno precisato quali siano le altre operazioni per le quali indicare il codice in questione e la relativa descrizione: pertanto, si è dell'avviso che solo in tali casi possa essere utilizzato il predetto codice n. (12)⁶.

Indicazione della provenienza dei mosti di uve e dei MC

Le disposizioni applicabili⁷ distinguono tre casi, a seconda che tali prodotti:

- 1) sono stati elaborati nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve; ne consegue l'indicazione della formula «*mosto di (...)*» oppure «*mosto prodotto in (...)*» o di termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro (o di un territorio che fa parte dello Stato membro) in cui il prodotto è ottenuto;
- 2) non sono stati elaborati nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve; ne consegue l'utilizzo della formula «*mosto ottenuto a (...) da uve raccolte in (...)*»;
- 3) risultino da una miscela di mosti di uve o di MC elaborati in due o più Stati membri; ne consegue l'utilizzo della formula «*miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi della Comunità europea*» (o, in alternativa, della formula «*miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi dell'Unione europea*»).

Si rinvia all'Allegato per una esemplificazione di taluni casi riscontrati nel corso dei controlli e della corretta designazione della ZV, del codice operazione e della provenienza.

Indicazione del luogo di provenienza o del Paese di origine nel caso dei MCR

Il MCR non rientra fra i prodotti la cui etichettatura e presentazione è regolamentata dalle norme speciali⁸: per l'indicazione in parola sono applicabili le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 1169/2011.

In proposito, si fa riserva di fornire le necessarie indicazioni, a seguito di quanto sarà comunicato dai competenti Uffici interpellati al riguardo.

Il Capo dell'Ispettorato
F.to Stefano Vaccari

⁴ Allegato VI, Sezione B., punto 1.4., lettera b), del Reg. (CE) n. 436/2009;

⁵ Il DM 30 luglio 2003 reca Modalità di applicazione del regolamento n. 1622/2000 (oggi Reg. (CE) n. 606/2009), che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

⁶ Le altre operazioni sono: impiego di fitato di calcio (Allegato 2 del DM), di ferrocianuro di potassio (Allegato 4 del DM) e di acido DL tartarico (o del suo sale neutro di potassio – Allegato 6 del DM).

⁷ Art. 119, par. 1, lettera d), del Reg. (UE) n. 1308/2013 ed art. 55, par. 2, del Reg. (CE) n. 607/2009.

⁸ dell'art. 118, comma 1, e art. 119, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1308/2013.